



**Accordo ai sensi dell'art. 4 della L. 300/70 (Statuto dei lavoratori) in materia di controlli a distanza –
UTILIZZO DELLE BODYCAM DA PARTE DEGLI OPERATORI DI SOCCORSO DIPENDENTI DI AREU, ASST E
IRCCS**

Premesso che

- AREU è un Ente Sanitario disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009, n. 33 (come modificata dalla L.R. 10.12.2019, n. 22) e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020, con il compito di coordinare e garantire l'indirizzo, la gestione e lo sviluppo del sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale sull'intero territorio di riferimento, sviluppando l'integrazione a rete dell'assistenza intra ed extraospedaliera, implementando e rendendo omogeneo nel territorio della Regione il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;
- la Giunta regionale con deliberazione n. XI/2703/2019 ha approvato il convenzionamento tipo tra AREU e gli Enti pubblici sanitari lombardi al fine di uniformare su tutto il territorio regionale l'erogazione del servizio sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;
- l'art. 3 delle vigenti convenzioni tra AREU e le Aziende Sanitarie Pubbliche per il coordinamento dell'attività di emergenza Urgenza extraospedaliera prevede *"...Titolarità del rapporto giuridico-contrattuale. La titolarità del contratto di lavoro/convenzione del personale, anche MET, assegnato dalla ASST/IRCCS allo svolgimento dell'attività di soccorso sanitario extraospedaliero resta in capo alla ASST/IRCCS stessa. Resta pertanto in capo alla ASST/IRCCS la gestione dell'assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/08 correlati alla verifica e al mantenimento della sicurezza e della tutela della salute nei luoghi di lavoro..."*;
- la L.R. n. 25 del 27 dicembre 2021 all'art. 2, comma 4 ha autorizzato la spesa complessiva di euro 4.600.000,00, a valere sulle risorse stanziato con la Legge di bilancio 2022-2024, da destinarsi, per euro 500.000,00, all'installazione di impianti di videosorveglianza per i mezzi di soccorso sanitario, al fine di rispondere alla necessità di migliorare la sicurezza delle équipes di soccorso e delle persone soccorse;
- AREU con nota prot. 2022/3895 del 07.03.2022 ha presentato alla Direzione Generale Sicurezza della Giunta Regione Lombardia il progetto per l'accesso al contributo regionale previsto dall'articolo 2, comma 4, della L.R. n. 25/2021, per la dotazione degli operatori di soccorso, dipendenti di AREU o delle ASST/IRCCS convenzionate e delle ODV di *wearable device "body cam"*, nel rispetto della vigente normativa sulla Privacy, al fine di garantire la tutela e la sicurezza degli operatori stessi;
- con DGR n. 6341 del 02.05.2022 è stato approvato il progetto di cui sopra;
- in materia di videosorveglianza e controllo a distanza dei lavoratori, l'art. 4 della Legge 300/1970, come modificato dall'Art. 23 del D.Lgs. 151/2015 stabilisce che *"1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo*

collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”;

le parti convengono quanto segue:

1. le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. l'utilizzo dei dispositivi bodycam è finalizzato a garantire la sicurezza e la tutela dell'incolumità degli operatori di soccorso dipendenti di AREU, delle ASST/IRCSS e delle ODV convenzionate con AREU stessa per l'espletamento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, restando esclusa ogni finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori dipendenti, secondo le previsioni di cui alla L. 300/1970, nonché l'utilizzo degli stessi a fini disciplinari;
3. i suddetti dispositivi hanno le caratteristiche illustrate nel disciplinare tecnico allegato al presente verbale e sono utilizzati secondo le modalità di seguito indicate e meglio specificate nel medesimo allegato;
4. tutte le bodycam effettuano la registrazione delle immagini, con funzione audio e geolocalizzazione preventivamente disabilitate, esclusivamente a seguito dell'attivazione da parte delle équipes di soccorso sanitario avanzato e di base e quindi non in maniera continuativa;
5. le bodycam sono assegnate ai Mezzi di soccorso di base (MSB) e ai Mezzi di soccorso avanzato (MSA1 e MSA2) identificati dalla S.C. Articolazione Territoriale dell'Agenzia (AAT) secondo i criteri di seguito indicati:
 - MSA 1 e MSA 2 (compreso elisoccorso);
 - MSB in convenzione continuativa;
 - MSB aggiuntivi H 24, H 12 e H 8
6. nell'ambito dei mezzi di soccorso di cui sopra, le bodycam sono indossate da:
 - MSA2: medico e infermiere (2 bodycam a bordo del mezzo);
 - MSA1: infermiere (1 bodycam a bordo del mezzo);
 - MSB: referente per la SOREU (1 bodycam a bordo del mezzo)
7. per ogni bodycam, associata univocamente a un mezzo di soccorso e alla figura che la indossa (medico, infermiere, soccorritore) è predisposto un prospetto recante:
 - il codice identificativo del dispositivo;
 - il codice del mezzo cui è assegnata;
 - la figura professionale cui è associato l'utilizzo;
 - la data di consegna alla AAT/Organizzazione di volontariato del soccorso;
 - il nominativo del soggetto che prende in carico la/e bodycam;
 - la data dell'eventuale restituzione;
 - la motivazione della restituzione.
8. i suddetti operatori, a cui sarà impartita specifica formazione preventiva sulle regole di impiego della bodycam e sulle modalità di funzionamento procedono come di seguito:
 - indossano la bodycam, su base volontaria, all'attivazione della missione agganciandola alla divisa tramite apposito supporto.

- accendono la bodycam ad inizio servizio in modalità ready; tuttavia, le immagini vengono registrate solo ed esclusivamente nel caso in cui sia l'operatore a premere l'apposito tasto di registrazione che segna il passaggio nello stato recording;
 - avviano la registrazione delle immagini esclusivamente nei casi in cui ravvisino rischi per la propria incolumità e/o di altro componente dell'équipe, procedendo secondo le indicazioni contenute nell'allegato disciplinare;
 - arrestano la registrazione con le modalità indicate nel medesimo allegato;
 - nel caso di attivazione della bodycam, l'operatore dell'équipe MSA/MSB esegue il download del video presso la postazione di soccorso di afferenza, dove è alloggiata la Docking Station;
9. le videoregistrazioni sono scaricate in apposita "Docking Station" collocata presso le postazioni di soccorso di afferenza, dopodiché sono trasferite direttamente su piattaforma cloud esterna in maniera crittografata, per permetterne la conservazione. Le immagini registrate si cancellano, pertanto, automaticamente e irreversibilmente dalla bodycam nel momento stesso in cui vengono scaricate nella Docking Station;
 10. il cloud non è accessibile ai componenti dell'équipe MSB/MSA né alle SOREU, ma unicamente al personale tecnico di AREU espressamente autorizzato;
 11. il file della videoregistrazione, unitamente ai relativi metadati, viene conservato nel cloud per 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla registrazione. Decorso tale periodo, il file viene automaticamente eliminato, fatte salvo speciali esigenze di ulteriore conservazione, come nel caso in cui si debba riscontrare a una specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria, degli Organi di Polizia e/o dell'interessato ovvero di soggetti dallo stesso delegati, anche considerato le festività o la chiusura degli uffici dell'Agenzia;
 12. il trattamento dei dati derivante dall'utilizzo dei dispositivi indicati nel presente accordo avverrà nel rispetto della normativa in materia di privacy.
 13. i dati personali relativi al trattamento delle immagini raccolti attraverso l'utilizzo delle bodycam sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, sia tecniche (misure di sicurezza fisica e informatica, cifratura, log di accesso al cloud ecc..) che organizzative (procedure di autorizzazione per l'accesso ai dati, nomina dei designati al trattamento e autorizzati, nomina responsabili esterni, adozione di un disciplinare in cui sono indicate le regole sull'utilizzo, sulla raccolta, sul trattamento, la conservazione e la cancellazione dei dati reperiti per mezzo dei dispositivi), per ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento.













Cremona, 12/03/2024

Per Asst Cremona

Il Direttore Amministrativo Dott. Gianluca Leggio	
Il Direttore Sanitario Dr. Francesco Reitano	
Il Direttore Socio Sanitario Dott. Angelo Carlo Garavaglia	
La Direttrice SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane Maria Teresa Bulgari	

Il Direttore SC DAPSS Dr Alberto Silla

Alberto Silla

Per la Parte Sindacale

FP CGIL	<i>Alfredo</i>
CISL FP	<i>Ru...</i>
UIL FPL	<i>B...</i>
FIALS	
NURSING UP	<i>M...</i>
NURSIND	<i>...</i>
RSU Aziendale <i>Mammi Alessandra</i>	<i>Romenella</i> <i>Vittorio</i> CISL FP